

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero	data	PROT.	CATEGORIA
15	28/02/1996	5430	

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il giorno 28/02/1996, alle ore 19.30, a seguito di convocazione del Sindaco, nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si e' riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco CORRADO GHETTI e formato dai seguenti Consiglieri Comunali:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) VENTURI Loris | 9) GIORGINI Giorgio Mario |
| 2) PINI Edoardino | 10) BERTACCINI Daniele |
| 3) CAVALLUCCI Roberto | 11) FANTINI Terzo |
| 4) MALTONI Bruna | 12) GUGNONI Pier Paolo |
| 5) CASTELLUCCI Massimo | 13) BANDINI Stefano |
| 6) AMADORI Pierluigi | 14) BERTACCINI Francesco |
| 7) ARRIGONI Manuela | 15) VERSARI Ursula |
| 8) LIMARZI Silvio | 16) STRADA Aurelio |

Assume la presidenza il Sindaco Corrado Ghetti
Assiste il Segretario Dr. Tommaso Colonna

All'appello risultano assenti i Consiglieri Comunali Arrigoni Manuela e Bertaccini Francesco (presenti n. 15);

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: Maltoni Bruna, Pini Edoardino e Bandini Stefano.

Constatata la regolarita' della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre risultano assenti i Consiglieri Comunali Maltoni Bruna, Amadori Pierluigi, Castellucci Massimo, Bertaccini Daniele e Bandini Stefano (presenti n. 10);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 13.6.94 e con delibera n. 72 del 27/7/94 (CO.RE.CO. n. 22/8/1994 n. 24846 e 31626);

Visto l'art. 3 commi 59 e 67 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, con i quali sono state approvate le modifiche alla disciplina della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, di cui al capo II del D. LGS. N. 507/93 ed è stato previsto anche l'esercizio di alcune facoltà da parte del Comune, fra le quali:

- - esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- - fissare un ammontare, comunque non superiore a Lire 20.000, al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea non è dovuta;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 comma 63 della Legge n. 549/95, alla deliberazione in merito all'esercizio delle facoltà di cui sopra può essere anche attribuita efficacia retroattiva per gli anni nei quali la tassa non sia stata applicata;

Visto l'art. 3 comma 64 della Legge n. 549/95, nel quale è stabilito che i Comuni deliberino entro il 31 gennaio 1996 le tariffe della tassa occupazione spazi e aree pubbliche delle varie delle varie fattispecie di occupazione, purchè l'aumento di ciascuna tariffa fermi restando i limiti massimi previsti dagli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento delle tariffe applicate nell'anno 1995;

Visto l'art. 4 del D.L. 26 gennaio 1996 n. 32 che proroga al 29/02/1996 il termine per poter deliberare le tariffe di tutti i tributi locali per il periodo 1996;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze in data 20/2/96 n. 43E

Ritenuto opportuno di dover provvedere alla modifica e alla integrazione del Regolamento Comunale al fine di dare concreta attuazione alle nuove disposizioni di legge, da un lato adeguando gli articoli ivi contenuti, e che ora sono in contrasto con le nuove norme, dall'altro prevedendo quanto segue:

- - esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, con effetto dall'1/1/1994;
- - esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;
- - di non procedere alla riscossione della tassa occupazione permanente e relative sanzioni e interessi se di importo pari od inferiore a lire 20.000;

Ritenuto, altresì, opportuno di non dover procedere all'aumento delle tariffe applicate nel 1995 per l'anno 1996 del 5 per cento;

Dato atto che a norma dell'art. 53 della legge 142/90, sulla presente deliberazione:

il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla base del parere al medesimo espresso da parte del Capo Ufficio Ragioneria;

il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla base del parere al medesimo espresso da parte del Capo Ufficio Ragioneria.

il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Gugnoni e Versari) e n. 1 astenuto (Strada), espressi per alzata di mano dal Sindaco Presidente e dai n. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Di approvare, con effetto dal 01 gennaio 1996, le modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale per l'applicazione della relativa tassa", come da allegato A al presente atto prevedendo le esenzioni come in premessa indicate.

2) Di attribuire efficacia retroattiva all'1/1/1994, limitatamente alla modifica apportata all'art. 26 del Regolamento comunale che dispone la esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;

3) Di trasmettere copia della presente delibera, entro trenta giorni dall'adozione alla Direzione Centrale per La Fiscalità Locale del Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 37 del D. Lgs: n. 507 del 1993.

FAX 051/286825.
GUGNONI



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì

Allegato delibera
C.C. n. 15 del 28/02/96
IL SEGRETARIO CAPO

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE



CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1 Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee.

~~Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.~~

Le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990 a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta,

nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L.112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

~~In tutti i casi esse vengono accordate:~~

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine per la durata massima di anni 3;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art.6 Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano tenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità Comunale.

Art.7 Divieto temporaneo di occupazione.

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragione di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.8 Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art.9 Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facolta' di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennita'.

Art. 10 Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorita' comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Lgs. 15.11.93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria, Centro storico;
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria, zone urbane;
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 3° categoria, extraurbane.

Art.14 Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si dermina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenete decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimenento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazione temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per parte eccedente 1.000 mq..

Art. 15 Misurazione dell'area occupata -criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'ammnistrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazione effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.16 Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) dalle ore 24,00 alle ore 6,00 L..... 1.500 per mq.
(misura di tariffa per complessive 6 ore)
- b) dalle ore 6,00 alle ore 12,00 L..... 200 per mq.
(misura di tariffa per complessive 6 ore)
- c) dalle ore 12,00 alle ore 18,00 L..... 150 per mq.
(misura di tariffa per complessive 6 ore)

d) dalle ore 18,00 alle ore 24,00 L..... 200 per mq.
(misura di tariffa per complessive 6 ore)

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.lgs. 507/1993, la tariffa e' ridotta a 1 terzo;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria e' ridotta al 10 per cento.

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria e' ridotta al 10 per cento.

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta al 30 cento.

e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa e' ridotta ad 1 terzo.

Art. 18 Esenzioni

Le esenzioni si applicano ai casi stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs 507/1993, oltreche' a occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati:

- occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
- le occupazioni permanenti di ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa non e' dovuta;
- l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni e iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq..

Art.19 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento

della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa uteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e' disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridota del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto.

Art.20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art.21 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 104 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981, n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art.22 Norme finali.

Viene abrogato il preesistente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art.23 Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.90 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

18



ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria prima.....L. 34.000=
Categoria secondaL. 17.000=
Categoria terzaL. 10.200=

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria primaL. 11.334=
Categoria secondaL. 5.667=
Categoria terzaL. 3.401=

Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria primaL. 10.200=
Categoria secondaL. 5.100=
Categoria terzaL. 3.060=

D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria primaL. 17.000=
Categoria secondaL. 8.500=
Categoria terzaL. 5.100=

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria primaL. 10.200=
Categoria secondaL. 5.100=
Categoria terzaL. 3.060=

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno.

Categoria primaL. 3.400=
Categoria secondaL. 1.700=
Categoria terzaL. 1.020=

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima L. 3.400=
Categoria seconda L. 1.700=
Categoria terza L. 1.020=

H) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare e' la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno.....L. 250.000=

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno.

Centro abitatoL. 20.000=
Zona limitrofaL. 15.000=
Sobborghi e zone periferiche L. 10.000=

L) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato L. 60.000=
Zona limitrofa L. 50.000=
Sobborghi e zone periferiche L. 30.000=
Frazioni L. 10.000=

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupanti con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANERANEE

Tutte le tariffe e le agevolazioni previste sono comunque soggette al minimo di L. 150 giornaliera per metro quadrato o lineare ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del DLgs.507/93.

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima	L. 2.000=
Categoria seconda	L. 1.000=
Categoria terza	L. 600=

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata:

1 fino a 8 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 200
Categoria seconda	L. 100
Categoria terza	L. 60

2 fino a 8 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 100
Categoria seconda	L. 50
Categoria terza	L. 30

3 oltre le 8 ore e fino a 16 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 400
Categoria seconda	L. 200
Categoria terza	L. 120

4 oltre le 8 ore e fino a 16 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 200
Categoria seconda	L. 100
Categoria terza	L. 60

5 oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 2000
Categoria seconda	L. 1000
Categoria terza	L. 600

6 oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 1000
Categoria seconda	L. 500
Categoria terza	L. 300

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sopra-stanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (e' ridotta a 1/3)

Categoria prima	L. 667=
Categoria seconda	L. 334=
Categoria terza	L. 201=

- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' quella indicata alla lettera A ridotta al 30%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A e' ridotta dell'80%.
- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A e' ridotta del 50%.
- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%.
- H) Per le occupazioni rrealizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A e' ridotta dell'80%. Relativamente alle manifestazioni politiche nel caso di superamento dei 10 mq. di occupazione ~~la tassa verra' pagata per l'intera area occupata.~~
- I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo strade di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa e' determinata in misura forfettaria come segue:
- a) fino a un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 10.000=
 - b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 15.000=

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore a 30gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. . + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. ... + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Il responsabile del servizio finanziario, sulla presente deliberazione attesta la relativa copertura finanziaria, così come prescritto dall'art. 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n. 142.

IL RAGIONIERE
F.to

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Corrado Ghetti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Tommaso Colonna

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.).

MELDOLA, **15 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Tommaso Colonna

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.

MELDOLA, **15 MAR. 1996**



Richiesti elementi integrativi di giudizio con nota n.....in data
Risposta alla richiesta pervenuta al Co.Re.Co. in data
Rettificata e/o integrata o revocata con atto G.M./C.C. n.....in data.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal **15 MAR. 1996** al
- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva/annullata il _____
avendo il Co.Re.Co. comunicato l'avvenuto controllo/annullamento con atto
n. _____

MELDOLA,

IL SEGRETARIO